



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA

Presidente Aggiunto

RAFFAELE FRASCA

Presidente di Sezione

MASSIMO FERRO

Presidente di Sezione

GIULIA IOFRIDA

Consigliere

ANTONELLA PAGETTA

Consigliere

GIUSEPPE GRASSO

Consigliere

ENZO VINCENTI

Consigliere

ANDREINA GIUDICEPIETRO

Consigliere rel.

MICHELE CATALDI

Consigliere

Oggetto



Ud. 8/07/2025 C.C.
Cron.

R.G. n. 2959/2025

ORDINANZA

sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al n. r.g. 2959/2025 sollevato dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di bari, con ordinanza del 20 gennaio 2025, nel procedimento vertente tra:

[REDACTED], in persona
del Presidente *pro tempore*;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate – Riscossione, provincia di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e

Agenzia del demanio, ufficio del demanio storico, artistico, archeologico, culturale, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

-resistenti-

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/07/2025 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;



lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, Stanislao De Matteis, il quale chiede che la Corte di cassazione voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. L' [REDACTED] [REDACTED] proponeva ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Bari avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED], emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bari e notificata l'11.4.2024, con cui l'Agente della Riscossione aveva ingiunto il pagamento, per conto dell'Agenzia del Demanio, della somma di euro 52.435,48, oltre interessi, per un totale di euro 66.874,77, a titolo di indennità per l'occupazione *sine titolo* dell'Ente, che, a far data dal 1950 circa, aveva occupato alcuni immobili facenti capo al complesso appartenente al Demanio Pubblico dello Stato– Ramo Storico Artistico, denominato "[REDACTED]". In particolare, tali locali erano stati adibiti, nel corso degli anni, a scuola materna denominata "[REDACTED]", gestita dall'Ente, che, con il ricorso, contestava sotto vari profili l'entità delle somme richieste.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza resa in data 4 luglio 2024, aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice tributario.

L'Ente aveva proceduto a riassumere la causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari; l'Agente della Riscossione e l'Agenzia del Demanio si erano costituiti, concludendo entrambi per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura, in via preliminare, chiedeva alla Corte una pronuncia declinatoria della giurisdizione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge n. 69/2009.

1.1) La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con ordinanza del 20 gennaio 2025, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della Legge n. 69/2009.



Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod.proc.civ.

Il Pubblico Ministero, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'ordinanza di rimessione, la Corte di giustizia tributaria rileva che l'oggetto della pretesa, ovvero la richiesta di pagamento di un'indennità per l'occupazione *sine titolo* di un complesso immobiliare facente capo al Demanio dello Stato – Ramo Storico Artistico, non avendo la qualifica di tributo, esula dalla sua giurisdizione.

2. Come chiarito da queste Sezioni Unite, in un precedente richiamato nell'ordinanza della Corte di giustizia tributaria, non appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie l'opposizione ad una cartella esattoriale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di canone per la concessione di un terreno del demanio fluviale, trattandosi di una controversia che non ha ad oggetto un'entrata tributaria, ma la riscossione di proventi derivanti dall'utilizzazione di beni pubblici.

Essa è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non implichi la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla p.a. sul rapporto concessorio, nel qual caso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. Cassazione civile Sez. Un., 18/09/2006, n. 20067).

Nella motivazione della citata decisione si legge :<<È infatti costante giurisprudenza di questa Corte che le controversie relative ai proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni; ne deriva che tali controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implicino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante (in tal caso ricadendosi nella sfera di



Il Presidente
Pasquale D'Ascola